



COMUNE DI GROTTA
IL SINDACO

ORDINANZA N. 8
del 21.2.2017

OGGETTO: Distribuzione di volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario

PRESO ATTO che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali attraverso il sistema del volantinaggio porta a porta e la diffusione indiscriminata di manifesti e deplianti nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza dei veicoli e su qualsiasi manufatto esposto in luogo pubblico;

CONSIDERATO che la pubblicità tramite volantini e deplianti nelle vie, nelle piazze, nei portoni ed in tutti gli altri luoghi pubblici del Comune causa quantità di rifiuti di difficile raccolta e, quindi, un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale;

RITENUTO quindi opportuno, necessario e doveroso: perseguire, in modo rigoroso, da parte di questa Amministrazione Comunale, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, regolamentare l'attività di distribuzione dei deplianti e volantini lungo le strade di tutto il territorio comunale;

VISTI: il D. Lgs. 15.11.1993, n. 507;
l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; il D. Lgs. 152/06;
il D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 (norme in materia ambientale)
l'art. 15. comma 1 lett. "i" del C.d.S;
il regolamento sulla Pubblicità ed affissioni;

ATTESA la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

RAVVISATA la necessità di disciplinare la materia;

ORDINA

CON DECORRENZA IMMEDIATA

1. Che la distribuzione di volanti, dépliant, opuscoli o altro materiale pubblicitario avvenga nelle giornate di lunedì e martedì;
2. Che la distribuzione di volantini di cui al punto 1 può avvenire in altri giorni della settimana solo se richiesta dalla ditta interessata in forma scritta all'indirizzo del Sindaco pro-tempore .
3. E fatto assoluto divieto di distribuire volantini, dépliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nelle cassette postali ove è evidenziato il divieto di deposito di detto materiale e sui parabrezza dei veicoli.
4. Che la distribuzione di qualsiasi materiale pubblicitario deve avvenire solo ed esclusivamente nelle cassette postali o cassette pubblicitarie;
5. È fatto divieto a tutte le aziende o privati cittadini di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica, sui pali della segnaletica stradale, sui muri delle abitazioni private o comunque su strutture murali non regolarmente autorizzate in tutto il territorio Comunale;

Sono escluse dai citati divieti le attività di volantinaggio per comunicazione di pubblica utilità effettuate dall'amministrazione pubblica o da altri enti o aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza per gravi e comprovati motivi.

AVVERTE

Gli eventuali trasgressori (sia le aziende intestatarie della pubblicità sia il personale addetto alla distribuzione, obbligati in solido, sia i privati cittadini) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada " Atti Vietati (tutela delle strade ed aree pubbliche).

Art. 15 del C.d.S. atti vietati ai seguenti commi lettere:

f.) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 422.

Il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza circa l'ottemperanza alle presenti disposizioni.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, 21 Febbraio 2017

IL SINDACO
Paolino Fantauzzo

